

Bruxelles, 22 maggio 2025  
(OR. en)

9291/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2024/0301 (COD)

---

---

COMPET 413  
MI 323  
JUR 340  
ETS 15  
EDUC 178  
DIGIT 96  
EMPL 196  
SOC 306  
CODEC 668

#### RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	8659/25
n. doc. Comm.:	COM(2024) 531 final
Oggetto:	Regolamento relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 - Orientamento generale

---

Nella sessione del 22 maggio 2025 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta in oggetto.

Il testo approvato dal Consiglio figura nell'allegato. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione europea sono indicate in *grassetto e corsivo* (aggiunte) e con [...] (soppressioni).

2024/0301 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per  
le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE)**

**n. 1024/2012**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, dovrebbe essere utilizzato il più possibile per la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca, anche tra le autorità competenti degli Stati membri di cui alle direttive 2014/67/UE<sup>3</sup> e 96/71/CE<sup>4</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, relative al distacco dei lavoratori nel quadro della prestazione di servizi. Conformemente alla direttiva 2014/67/UE, in particolare all'articolo 6, gli Stati membri devono cooperare strettamente e prestarsi mutuamente assistenza senza indebiti ritardi per facilitare l'applicazione nella pratica di tale direttiva e della direttiva 96/71/CE.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj>).

<sup>3</sup> Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/67/oj>).

<sup>4</sup> Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj>).

- (2) La direttiva 2014/67/UE mira [...] a garantire [...] un livello adeguato di tutela dei diritti dei lavoratori distaccati per la prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare [...] l'applicazione delle condizioni lavorative e occupazionali applicabili nello Stato membro in cui il servizio deve essere prestato a norma dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, **nel contempo agevolando l'esercizio della libera prestazione di servizi per i prestatori di servizi e promuovendo una concorrenza leale tra essi, sostenendo in tal modo il funzionamento del mercato interno**. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo nella misura [...] necessaria per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui a tale direttiva e alla direttiva 96/71/CE e a condizione che siano giustificati e proporzionati in conformità del diritto dell'Unione. In tale caso, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE consente agli Stati membri di imporre a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro l'obbligo di presentare alle autorità nazionali competenti responsabili una semplice dichiarazione **contenente le informazioni pertinenti necessarie** al fine di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. Spetta agli Stati membri decidere, entro limiti giustificati e proporzionati, in quali casi richiedere una dichiarazione di distacco e quali informazioni tale dichiarazione deve contenere. **L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), consente agli Stati membri di imporre a un prestatore di servizi l'obbligo, durante il periodo di distacco, di mettere o mantenere a disposizione e/o di conservare in un luogo accessibile e chiaramente individuato nel loro territorio, copie cartacee o elettroniche di documenti relativi all'impiego. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), consente di imporre a un prestatore di servizi l'obbligo di fornire tali documenti, dopo il periodo di distacco, su richiesta delle autorità dello Stato membro ospitante, entro un termine ragionevole. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), consente agli Stati membri di imporre a un prestatore di servizi l'obbligo di fornire una traduzione di tali documenti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali accettate dallo Stato membro ospitante. Spetta agli Stati membri decidere, entro limiti giustificati e proporzionati, se introdurre obblighi relativi ai documenti pertinenti da mettere a disposizione.**

- (3) Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali notevolmente diversi come struttura, requisiti e funzioni. **Anche se gli oneri amministrativi connessi all'obbligo di dichiarazione di distacco variano notevolmente da uno Stato membro all'altro**, dover rispettare le prescrizioni di tali sistemi divergenti determina un notevole onere amministrativo per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori **in vari Stati membri**. I portatori di interessi, **in particolare i prestatori di servizi**, hanno sottolineato [...] che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta uno dei principali ostacoli amministrativi alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno.
- (4) Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali norme per [...] **limitare gli oneri amministrativi, assicurando nel contempo** che esse conseguano l'obiettivo previsto [...]. Sarebbe quindi opportuno semplificare i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, **lettera a)**, della direttiva 2014/67/UE, **fatta salva l'adeguata tutela dei diritti dei lavoratori distaccati a norma della direttiva 96/71/CE e la sua applicazione a norma della direttiva 2014/67/UE**, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"<sup>5</sup>, al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti e per le autorità nazionali competenti.

---

<sup>5</sup> COM(2023) 168 final.

- (5) La riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità nazionali competenti deve [...] ***essere conseguita rispettando*** condizioni di lavoro adeguate e la tutela sociale dei lavoratori distaccati ***nonché la sua applicazione***. Agevolando l'effettiva vigilanza [...] da parte degli Stati membri ***sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati*** e rafforzando la cooperazione amministrativa reciproca si migliora la tutela dei diritti dei lavoratori ***e si contribuisce a contrastare l'elusione e la violazione delle norme in materia di distacco e il lavoro non dichiarato nel contesto del distacco dei lavoratori***.
- (6) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012 possono essere messi a disposizione mezzi tecnici per consentire a soggetti esterni di interagire con l'IMI. Tale interazione dovrebbe essere agevolata da un'interfaccia pubblica elettronica multilingue connessa all'IMI ("interfaccia pubblica"), attraverso la quale i prestatori di servizi dovrebbero trasmettere le dichiarazioni di distacco agli Stati membri che utilizzano tale interfaccia[...] ***anziché la propria dichiarazione di distacco a norma dell'articolo 9, paragrafo 1), lettera a), della direttiva 2014/67/UE e della legislazione nazionale, e attraverso la quale i prestatori di servizi dovrebbero mettere i documenti pertinenti a disposizione degli Stati membri [...]che utilizzano in aggiunta l'interfaccia pubblica, anziché ricorrere alle proprie procedure, per richiedere e ottenere tali documenti pertinenti. I documenti richiesti e ottenuti nell'IMI tramite l'interfaccia pubblica non dovrebbero essere richiesti nuovamente in nessun altro modo***. Questi Stati membri [...] ***potrebbero quindi*** utilizzare le informazioni ***e i documenti ricevuti*** tramite l'IMI per presentare richieste motivate nei moduli relativi al distacco dell'IMI, conformemente all'obbligo di fornire cooperazione amministrativa e assistenza reciproca di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/67/UE.
- (7) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco ***e della messa a disposizione dei documenti pertinenti*** derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica [...] ***mira a ridurre*** gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, compresi gli ostacoli al diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori.

- (7 bis) *Sebbene gli Stati membri non siano tenuti a prevedere l'uso dell'interfaccia pubblica istituita dal presente regolamento e possano continuare a usare la propria dichiarazione di distacco, la prevista adozione da parte degli Stati membri contribuisce al ravvicinamento della procedura e dei requisiti per la dichiarazione di distacco dei lavoratori negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. L'interfaccia pubblica come portale unico per le dichiarazioni e il modulo standard stabiliscono condizioni analoghe per le dichiarazioni di distacco negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. Il presente regolamento mira pertanto ad agevolare la libera prestazione di servizi procedendo a una parziale armonizzazione per quanto riguarda la procedura e i requisiti per la dichiarazione di distacco dei lavoratori di cui alla direttiva 2014/67/UE. Prevedendo condizioni più armonizzate, il presente regolamento ridurrà l'attuale frammentazione tra gli Stati membri che decidono di utilizzare l'interfaccia pubblica.*
- (8) La semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco [...] *tramite l'interfaccia pubblica mira a* facilitare un'applicazione migliore [...] della direttiva 96/71/CE nonché la sua attuazione nella pratica [...]. *Mira a facilitare* lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.
- (9) Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco [...] *tramite l'interfaccia pubblica mira a* ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità nazionali competenti che chiedono assistenza reciproca ad altri Stati membri. Per fare in modo che le autorità nazionali competenti responsabili si prestino assistenza reciproca senza indebito ritardo e per semplificare le richieste di assistenza reciproca, le informazioni presentate nelle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI, facilitando in tal modo l'applicazione nella pratica della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE e sostenendo la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri che contribuiscono al funzionamento corretto del mercato interno.

- (10) La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili ***e per il caricamento di documenti su richiesta delle proprie autorità competenti, come mezzo per [...] rispettare gli obblighi [...] imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE e mettere a disposizione i documenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/67/UE.*** Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ***e il caricamento dei documenti*** ove necessario.
- L'interfaccia pubblica dovrebbe convalidare tecnicamente i dati nelle dichiarazioni di distacco per garantire, nella misura del possibile, la plausibilità e l'accuratezza tecnica delle informazioni inserite e del formato dei dati. Qualsiasi attività del prestatore di servizi in quanto utente nell'interfaccia pubblica riguardo alle dichiarazioni di distacco e ai dati ivi inclusi dovrebbe essere registrata e riportata in un log al fine di garantire piena trasparenza e tracciabilità. L'istituzione dell'interfaccia pubblica non dovrebbe avere alcuna incidenza sugli Stati membri che decidono di non utilizzare tale interfaccia e di continuare a utilizzare la propria dichiarazione nazionale di distacco a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE. Tutti gli Stati membri continueranno a utilizzare l'IMI per la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri di cui alle direttive 2014/67/UE e 96/71/CE e ai punti 6 e 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012. I link ai siti web pertinenti degli Stati membri per la presentazione di una notifica motivata a norma della direttiva 96/71/CE dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili dalla Commissione sull'interfaccia pubblica.***

(11) È opportuno utilizzare soluzioni interoperabili e riutilizzabili, come quelle previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale<sup>6</sup>, in quanto possono rendere più facile, per i prestatori di servizi, identificarsi.[...] <sup>7</sup> [...]

***(11 bis) Nell'istituire l'interfaccia pubblica la Commissione dovrebbe continuare a valutare la possibilità di ravvicinare tecnicamente la dichiarazione di distacco a norma della direttiva 2014/67/UE e la domanda di documenti portatili A1, anche valutando eventuali sinergie in termini di riutilizzabilità dei dati. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare l'eventualità di estendere l'ambito di applicazione dell'interfaccia pubblica alle dichiarazioni dei prestatori di servizi stabiliti al di fuori dell'Unione che inviano lavoratori in uno Stato membro per prestare servizi e di consentire agli Stati membri di utilizzare l'interfaccia pubblica qualora uno Stato membro imponga ai prestatori di servizi stabiliti al di fuori dell'Unione l'obbligo di dichiarare l'invio dei lavoratori in tale Stato membro.***

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj>).

<sup>7</sup> [...].

- (12) L'interfaccia pubblica connessa all'IMI è uno strumento tecnico messo a disposizione dalla Commissione europea per l'uso volontario da parte degli Stati membri. ***Sebbene gli Stati membri non abbiano l'obbligo di imporre al prestatore di servizi alcuna delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), b), c) o d), della direttiva 2014/67/UE, prima di imporre ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori mediante tale interfaccia e, qualora uno Stato membro decida di utilizzare in aggiunta l'interfaccia pubblica per mettere a disposizione i documenti [...] pertinenti, prima di imporre ai prestatori di servizi di mettere a disposizione i documenti pertinenti*** mediante tale interfaccia, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione. Per un uso senza ostacoli dell'interfaccia pubblica, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il loro interesse a utilizzare l'interfaccia pubblica elettronica multilingue ***per le dichiarazioni di distacco e, ove applicabile, anche per il caricamento dei documenti*** in qualsiasi momento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ***Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cessare di utilizzare l'interfaccia pubblica, a condizione che informino tempestivamente la Commissione di tale intenzione per garantire un uso senza ostacoli dell'interfaccia pubblica e la certezza del diritto per i prestatori di servizi.***
- (13) In linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione e tutti gli Stati membri sono parti, la Commissione dovrebbe garantire alle persone con disabilità l'accessibilità all'interfaccia pubblica e ai relativi contenuti tenendo conto, nella misura richiesta dal caso, dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>).

- (14) I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco **e rendere i documenti pertinenti disponibili** alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro [...] **che utilizza l'interfaccia pubblica e** in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando un modulo standard multilingue **e la funzione di caricamento dei documenti** di tale interfaccia pubblica. **La funzione di traduzione nell'IMI dovrebbe consentire alle autorità nazionali competenti di tradurre i documenti da e verso una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Dovrebbe così essere eliminata la necessità di imporre al prestatore di servizi l'obbligo di fornire una traduzione di tali documenti.**
- (15) La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza, **del diritto dell'Unione applicabile e delle normative nazionali che attuano la direttiva 2014/67/UE**, e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, [...] **alle persone** di contatto per le autorità competenti e **per le parti sociali e** al destinatario del servizio.[...]

*(15 bis) Il modulo standard dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo sull'interfaccia pubblica elettronica. Sulla base di tali informazioni, la Commissione dovrebbe modificare, mediante un atto di esecuzione, il modulo standard aggiungendo un riferimento allo Stato membro o agli Stati membri che non richiedono determinati elementi.*

*(15 ter) Tenendo conto delle circostanze specifiche degli Stati membri, le informazioni sul prestatore di servizi, incluso un rappresentante legale o un'altra persona che rappresenta la società in procedimenti amministrativi e giudiziari, e sull'identità e i dati di contatto del destinatario del servizio possono facilitare l'individuazione dei casi di elusione e violazione delle norme in materia di distacco e lavoro non dichiarato nel contesto del distacco dei lavoratori. Per i distacchi effettuati da un'impresa di lavoro temporaneo o da un'agenzia di collocamento in caso di distacco doppio o a catena, il modulo standard dovrebbe consentire di identificare l'impresa utente. Le informazioni su un rappresentante legale o un'altra persona che rappresenta l'impresa utente in procedimenti amministrativi e giudiziari possono altresì facilitare la vigilanza sul rispetto delle norme.*

(16) Per quanto concerne l'elaborazione e le successive modifiche del modulo standard, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>. Gli Stati membri che ritengono che talune informazioni debbano essere aggiunte o rimosse dal modulo standard, oppure che il modulo standard debba essere altrimenti modificato, ***anche tenendo conto degli obblighi dichiarativi e delle circostanze specifiche di uno Stato membro***, dovrebbero essere autorizzati a chiedere alla Commissione di modificare di conseguenza il modulo standard.

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (17) L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard, contenente una serie comune ed esaustiva di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi *relativi alle dichiarazioni di distacco* negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. *Ai fini della dichiarazione di distacco*, in tali Stati membri non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale. L'[...] *uso dell'interfaccia pubblica [...] per il caricamento dei documenti dovrebbe essere sufficiente perché i prestatori di servizi rispettino qualsiasi obbligo di mantenimento e/o messa a disposizione di tali documenti [...] imposto dagli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/67/UE. Non dovrebbero essere imposti obblighi a livello nazionale in tali Stati membri in materia di messa a disposizione di tali documenti una volta che questi siano stati richiesti e resi disponibili dal prestatore di servizi tramite l'interfaccia pubblica nell'IMI [...]. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di richiedere ulteriori informazioni e documenti per garantire l'effettiva vigilanza sul rispetto della legislazione dell'UE in materia di distacco dei lavoratori a norma dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE.*
- (18) [...]

- (19) [...] ***Il modulo standard e i documenti caricati dal prestatore di servizi possono contenere*** determinati dati personali. Il trattamento dei dati personali ***nell'interfaccia pubblica*** dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679<sup>10</sup> e (UE) 2018/1725<sup>11</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio. ***A tal fine è opportuno definire nel presente regolamento le categorie di dati personali che possono essere trattati.*** Al fine di chiarire la responsabilità per il trattamento dei dati personali trasmessi attraverso l'interfaccia pubblica, il presente regolamento dovrebbe indicare i soggetti che devono essere considerati agire in veste di titolari del trattamento dei dati personali. Per il trattamento nell'IMI dei dati personali da parte delle autorità competenti si applica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
- (20) Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco ***e dai documenti caricati*** dovrebbero essere disponibili nell'interfaccia pubblica, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive, per un periodo di 36 mesi dalla data della fine del periodo di distacco. ***Le informazioni possono essere conservate in sistemi back-end nazionali per un periodo più lungo, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, al diritto e alle prassi nazionali.***
- (21) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso il proprio parere in data [...] ***8 gennaio 2025.***

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (22) Laddove nel monitoraggio della conformità alle norme in materia di distacco siano coinvolte parti sociali, le autorità competenti dovrebbero poter fornire alle parti sociali nazionali le informazioni del caso che sono state trasmesse tramite l'IMI al solo scopo di verificare la conformità nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni dovrebbero essere fornite alle parti sociali mediante mezzi diversi dall'IMI.
- (23) L'Autorità europea del lavoro ("ELA") dovrebbe sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri e i prestatori di servizi, **includere le PMI**, nell'attuazione e nell'uso dell'interfaccia pubblica conformemente al suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1149<sup>12</sup>.
- (24) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate la direttiva 2014/67/UE e la direttiva 96/71/CE. ***Dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati gli atti legislativi dell'UE che stabiliscono norme specifiche sull'uso di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI per le dichiarazioni di distacco di determinate categorie di lavoratori, come la direttiva (UE) 2020/1057,***

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj>).

## Articolo 1

### **Interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno**

1. Per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, agevolando nel contempo l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e coadiuvando la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori *e, se del caso, per la messa a disposizione dei documenti pertinenti*.
2. Gli Stati membri possono [...] *decidere* di utilizzare [...] *l'interfaccia pubblica di cui al paragrafo 1*.
3. La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica. Qualora uno Stato membro [...] *decida in tal senso, la legislazione di uno Stato membro può inoltre prevedere che i prestatori di servizi mettano a disposizione copie dei documenti pertinenti necessari ai fini dei controlli e della vigilanza conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d), su richiesta dell'autorità nazionale competente responsabile, caricando tali documenti entro un termine ragionevole nell'interfaccia pubblica [...]*.

**3 bis.** *Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, qualora uno Stato membro decida di imporre l'obbligo di presentare dichiarazioni di distacco dei lavoratori a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e di mettere a disposizione i documenti pertinenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/67/UE, e qualora tale Stato membro decida di utilizzare l'interfaccia pubblica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la dichiarazione e la messa a disposizione dei documenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo sostituiscono qualsiasi dichiarazione di distacco preesistente prevista dal diritto nazionale e qualsiasi obbligo di mettere o mantenere a disposizione documenti se tali documenti sono stati richiesti e ottenuti nell'IMI attraverso l'interfaccia pubblica.*

## *Articolo 2*

### **Funzioni dell'interfaccia pubblica**

1. L'interfaccia pubblica dispone di funzioni che consentono:
  - a) la creazione di un account per l'accesso sicuro all'area riservata del prestatore di servizi;
  - b) la garanzia di un'adeguata registrazione dell'attività dell'utente;
  - c) la creazione, la presentazione e la gestione delle dichiarazioni **di distacco** [...], **compresa la convalida tecnica dei dati**;
  - d) la trasmissione **elettronica** di [...] **un estratto** della dichiarazione di distacco **corredata dei dati pertinenti** al lavoratore distaccato;

**d bis) il caricamento dei documenti pertinenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/67/UE, dopo l'inizio del periodo di distacco e a condizione che la relativa dichiarazione di distacco sia stata presentata attraverso l'interfaccia pubblica;**

e) la messa a disposizione delle autorità nazionali competenti responsabili, *sia* dello Stato membro ospitante *che dello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi*, delle informazioni trasmesse nell'ambito dell'IMI, a fini di *vigilanza sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e di* cooperazione amministrativa a norma dei punti 6 e 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 [...];

*e bis) la messa a disposizione delle autorità nazionali competenti responsabili dello Stato membro ospitante dei documenti caricati nell'ambito dell'IMI, a fini di vigilanza sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e di cooperazione amministrativa a norma dei punti 6 e 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012;*

f) il ricevimento, in aggiunta, da parte di una o più autorità nazionali dello Stato membro ospitante che sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/67/UE, delle dichiarazioni di distacco, *e di tutte le successive modifiche*, direttamente nel sistema di back-end nazionale su richiesta dello Stato membro in questione; *e il ricevimento, da parte di una o più autorità nazionali dello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi che sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/67/UE, delle informazioni trasmesse direttamente nel loro sistema di back-end nazionale su richiesta dello Stato membro in questione;*

*f bis) lo scambio di messaggi tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e i prestatori di servizi, purché ciò sia pertinente per il contenuto della dichiarazione di distacco e/o per la richiesta di caricamento dei documenti pertinenti.*

2. La Commissione è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e del funzionamento dell'interfaccia pubblica.
3. La Commissione garantisce alle persone con disabilità l'accessibilità all'interfaccia pubblica e ai suoi contenuti.[...]

### Articolo 3

#### Uso dell'interfaccia pubblica da parte degli Stati membri

1. Quando uno Stato membro [...] **decide** di utilizzare l'interfaccia pubblica, ne informa la Commissione **almeno** sei mesi prima della data dalla quale intende utilizzarla.
2. Gli Stati membri che [...] **decidono di utilizzare** l'interfaccia pubblica adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio e per conformarsi ai requisiti dell'interfaccia pubblica e del modulo standard per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori **nonché, se del caso, per il caricamento dei documenti** a tempo debito prima del loro uso.
3. Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica non impongono ulteriori obblighi dichiarativi **relativi al distacco** o obblighi informativi **ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE** ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica. **Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi alcun obbligo aggiuntivo per quanto riguarda il mantenimento o la messa a disposizione dei documenti durante o dopo il periodo di distacco ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/67/UE qualora tali documenti siano già stati messi a disposizione nell'ambito dell'IMI attraverso l'interfaccia pubblica.**
4. L'elenco degli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica di cui al paragrafo 3 è reso pubblicamente disponibile dalla Commissione sull'interfaccia pubblica. **Se uno Stato membro decide di non utilizzare l'interfaccia pubblica, quest'ultima mette a disposizione il link al sito web per la dichiarazione di distacco di tale Stato membro, se del caso.**
5. Qualsiasi Stato membro può cessare di utilizzare l'interfaccia pubblica. In tale caso ne informa la Commissione [...] **almeno due** mesi prima della data prevista per la cessazione dell'utilizzo dell'interfaccia pubblica.

**Modulo standard**

1. [...] *Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE e sulla base delle normative nazionali che attuano tale direttiva, il modulo standard riporta un elenco di informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, e relative a:*
  - a) *prestatore del servizio, incluso il rappresentante legale o altra persona che rappresenta il prestatore del servizio in procedimenti amministrativi e giudiziari, e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a);*
  - b) *lavoratori distaccati, compreso il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili, la descrizione del lavoro eseguito e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c);*
  - c) *incarico di distacco, comprese la durata, la data di inizio e di fine distacco previste, la specificità dei servizi che giustifica il distacco, le condizioni di alloggio collettivo e di lavoro e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d);*
  - d) *persone di contatto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) ed f), della direttiva 2014/67/UE, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e);*
  - e) *destinatario del servizio, compresa l'identità del destinatario del servizio e i suoi dati di contatto.*
  
- 1 bis. Per i distacchi effettuati da un'impresa di lavoro temporaneo o da un'agenzia di collocamento, in caso di distacco doppio o a catena di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo e secondo comma, della direttiva 96/71/CE, il modulo standard contiene inoltre informazioni relative all'impresa utente, tra cui l'identità dell'impresa utente e del rappresentante legale o altra persona che rappresenta l'impresa utente in procedimenti amministrativi e giudiziari.*

2. La Commissione stabilisce il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
3. Uno Stato membro che [...] **decide di utilizzare l'**interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione. **Sulla base di tali informazioni, la Commissione modifica il modulo standard per lo Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.**
4. [...] **Ogni Stato** membro [...] può presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard, spiegando i motivi della proposta. La Commissione esamina tali suggerimenti **entro un termine ragionevole** al fine di modificare, se del caso, il modulo standard.
5. Su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può [...] **presentare un progetto di atto di esecuzione volto a modificare il** modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
- 5 bis. Se decide di non presentare un progetto di atto di esecuzione per una modifica suggerita da uno Stato membro, anche qualora la ritenga ingiustificata o sproporzionata, la Commissione spiega, entro un termine ragionevole, i motivi della sua decisione.**

#### *Articolo 5*

#### **Trattamento e conservazione dei dati personali**

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'interfaccia pubblica può trattare i dati personali di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione:
  - a) alla garanzia della sicurezza e della disponibilità dell'interfaccia pubblica;
  - b) al trattamento dell'identificazione e dei dati di contatto della persona che presenta la dichiarazione di distacco dei lavoratori.
  
3. Il prestatore di servizi è considerato titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento:
  - a) dell'identità e dei dati di contatto del prestatore di servizi *e del destinatario del servizio*;
  - b) dell'identità dei lavoratori distaccati;
  - c) di un indirizzo per notifiche elettroniche, ad esempio un indirizzo di posta elettronica, di un lavoratore distaccato al fine di informarlo del fatto che è stata presentata una dichiarazione *di distacco* che lo riguarda;
  - d) dell'indirizzo del luogo di lavoro del lavoratore distaccato;
  - e) dell'identità e dei dati di contatto delle *persone di contatto [...] o del rappresentante pertinente*;

*e bis) dei dati personali contenuti nei documenti caricati nell'interfaccia pubblica.*
  
4. Quando uno Stato membro riceve le dichiarazioni di distacco in aggiunta anche attraverso l'interfaccia pubblica nel proprio sistema di back-end nazionale, l'autorità nazionale competente è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali contenuti in tali dichiarazioni di distacco.
  
5. L'interfaccia pubblica provvede alla cancellazione automatica delle informazioni *e dei documenti* relativi a un distacco che sono stati trasmessi attraverso di essa 36 mesi dopo la data in cui il periodo di distacco in questione è terminato.

6. L'interfaccia pubblica permette la cancellazione di tutti i dati personali in essa conservati e conservati negli account dei prestatori di servizi quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati.
7. L'interfaccia pubblica permette l'invio di un sollecito al prestatore di servizi affinché riveda e cancelli, se necessario, eventuali dati personali, in conformità del paragrafo 6.
8. Gli Stati membri possono consentire alle autorità nazionali competenti di fornire alle parti sociali nazionali, tramite mezzi diversi dall'IMI, le informazioni pertinenti disponibili nell'ambito dell'IMI, nella misura necessaria ed esclusivamente ai fini del controllo della conformità alle norme in materia di distacco e conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, a condizione che riguardino distacchi nel territorio degli Stati membri in questione.

#### *Articolo 6*

#### **Trattamento delle informazioni trasmesse e dei documenti caricati mediante l'IMI**

Le informazioni trasmesse *e i documenti caricati* tramite l'interfaccia pubblica sono messi a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nell'ambito dell'IMI per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. ***Le informazioni trasmesse tramite l'interfaccia pubblica sono messe a disposizione nell'ambito dell'IMI anche delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi.***

#### *Articolo 7*

#### **Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012**

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto 17 seguente:

- "17. Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012."

## Articolo 8

### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [...] 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

## Articolo 9

### Valutazione

La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ***a ridurre efficacemente la frammentazione del mercato interno***, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri. ***Esamina inoltre il potenziale uso futuro dell'interfaccia pubblica per le dichiarazioni dei prestatori di servizi stabiliti al di fuori dell'Unione che inviano lavoratori in uno Stato membro per prestare servizi, nonché la possibilità di ravvicinare tecnicamente la dichiarazione di distacco e la domanda di documenti portatili A1. La Commissione tiene conto del parere dei portatori di interessi.***

*Articolo 10*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente / La presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---